

# CONTRATTO DI SERVIZIO

## ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di Reggio nell'Emilia, Piazza Prampolini n. 1 - 42121 Reggio Emilia, C.F./P.Iva 00145920351 (di seguito definito "committente") conferisce a Bruno Cattani Photography, Via Fornaciari n. 11/e, 42121 Reggio Emilia, C.F. CTTBRN64S16H223Y, P.Iva 02983330354 (di seguito definito "affidatario") la fornitura di servizi fotografici e servizi ausiliari documentativi di eventi, cerimonie, attività, progetti dell'Amministrazione comunale di Reggio Emilia (Codice CPV n. 79960000-1).

### Esecuzione e responsabilità

L'affidatario eseguirà in proprio i servizi compresi nel contratto. L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni, delle modalità, dei tempi indicati e delle prescrizioni previste dal presente contratto, dal CAPITOLATO TECNICO - "ALLEGATO 3" AL CAPITOLATO D'ONERI "SERVIZI" PER L'AMMISSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELLA CATEGORIA MERCEOLOGICA DI SEGUITO INDICATA, DEL SETTORE MERCEOLOGICO "SERVIZI AUDIO, FOTO, VIDEO E LUCI", AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Codice CPV: 79960000-1 Servizi fotografici e servizi ausiliari e dalla richiesta di offerta.

Il servizio dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari statali, regionali e locali riguardanti l'ambito delle attività da svolgersi, sia generali che relative alle specifiche categorie di appartenenza del servizio.

Durante lo svolgimento del servizio, al fine di assicurare la miglior riuscita dello stesso, l'affidatario dovrà operare in collegamento con la stazione appaltante ed i soggetti da esso incaricati del necessario coordinamento. Qualsiasi decisione che possa comportare conseguenze di tipo qualitativo, quantitativo, temporale temporale *et similia* sullo svolgimento del servizio dovrà essere preventivamente sottoposto al benessere della stazione appaltante.

La realizzazione del servizio sarà soggetta a verifica di regolare esecuzione al fine di accertarne la corretta attuazione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti.

La stazione appaltante sarà esonerata da ogni responsabilità in relazione a danni eventualmente causati dall'affidatario a persone e/o cose nel corso di svolgimento del servizio. A tal fine, con la sottoscrizione del contratto, si intenderà dichiarato da parte dell'affidatario il fatto di essere munito di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza e del fatto che lo stesso adegui le proprie prestazioni alle norme antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008.

### Dettagli dell'esecuzione

L'esecuzione dei contenuti del contratto dovrà avvenire secondo le specifiche caratteristiche di seguito riportate, presso vari luoghi (sia pubblici che privati) posti sul territorio comunale, prevalentemente in centro storico, oltre a servizi ausiliari da svolgersi presso la sede del committente.

L'attività da svolgersi comprenderà servizi fotografici documentativi di eventi istituzionali (esempi indicativi e non esaustivi: inaugurazioni, commemorazioni, convegni, seminari, presentazioni, conferenze stampa, lavori pubblici) da eseguirsi nell'ambito del territorio comunale di Reggio Emilia, sia in situazioni all'aperto che al chiuso, su richiesta dell'Amministrazione committente, secondo le caratteristiche e modalità di seguito specificate.

L'affidatario dovrà:

- utilizzare le risorse (professionali e strumentali) qualitativamente più adatte a conseguire l'obiettivo del servizio in termini di qualità, efficacia ed efficienza;
- eseguire i servizi fotografici secondo le modalità e tempistiche disposte dal Responsabile dell'Ufficio Stampa, dal Portavoce e dall'Ufficio Comunicazione Strategica del Sindaco del committente e dei loro collaboratori;
- accettare l'esecuzione dei servizi:
  - nei giorni feriali e in orari standard se richiesti con un preavviso minimo di 1 giorno lavorativo;
  - nei giorni festivi e/o in orari notturni se richiesti con un preavviso minimo di 2 giorni lavorativi;
- fornire via posta elettronica i file dei contenuti audio-visivi già ottimizzati (alta e bassa risoluzione) entro massimo 2 ore dalla conclusione del servizio e su CD o altro supporto concordato entro massimo

2 giorni lavorativi (se non diversamente convenuto per iscritto con i soggetti più sopra elencati o con i loro collaboratori), compreso eventuale inoltro agli organi di stampa indicati dal Responsabile Ufficio Stampa del committente o dai suoi collaboratori;

- rispettare le regole di comportamento di cui al Codice integrativo dei dipendenti del committente ([www.municipio.re.it](http://www.municipio.re.it)).

Il committente si impegna a fornire all'affidatario ogni documento in suo possesso ritenuto utile all'espletamento delle attività affidate.

L'affidatario si impegna:

- al trasferimento della piena ed esclusiva proprietà del contenuto fotografico e dei relativi diritti di proprietà intellettuale al committente che acquisirà quindi la piena titolarità dei diritti di utilizzazione anche economica;
- a concedere tutti i diritti e le autorizzazioni necessarie per garantire il pieno e pacifico utilizzo e/o lo sfruttamento dei contenuti fotografici (inclusi, ad esempio, l'utilizzo di delle immagini dei soggetti ritratti e i relativi dati personali) in conformità all'oggetto del presente contratto, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

L'affidatario garantisce e manleva il committente nei confronti di eventuali pretese di soggetti terzi, siano essi autori, artisti interpreti ed esecutori, produttori esecutivi, maestranze utilizzate nell'attività di produzione, titolari di diritti sull'immagine e/o sui dati personali.

Il committente si impegna a fornire all'affidatario ogni documento in suo possesso ritenuto utile all'espletamento delle attività affidate.

L'esecuzione dell'appalto sarà soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Il Responsabile Unico del Procedimento controllerà l'esecuzione del contratto.

## **ART. 2 - IMPORTO CONTRATTUALE**

L'importo contrattuale è determinato, in esito a specifica richiesta di offerta, in complessivi € 7.377,06 Iva 22% esclusa (€ 9.000,00 lordi), indicativamente così suddivisi:

\_ Annualità 2025 € 6.500,00 (€ 5.327,87 + Iva 22%);

\_ Annualità 2026 € 2.500,00 (€ 2.049,19 + Iva 22%);

L'importo si intende onnicomprensivo di tutti i costi diretti e indiretti che l'affidatario dovrà sostenere per lo svolgimento del servizio di cui all'art. 1, nonché di ogni imposta, tassa, contributo fiscale e previdenziale, dovuti in virtù delle norme vigenti in materia (ad esclusione dell'Iva).

Sarà esclusa qualsiasi ulteriore pretesa da parte dell'affidatario eccedente l'importo di cui sopra, salvo in caso di modifica del contratto in corso di esecuzione nel rispetto di quanto previsto e consentito in merito dalla vigente normativa.

## **ART. 3 - DECORRENZA E TERMINE**

Il contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione (cui sarà prodromica l'esecutività della determinazione dirigenziale di affidamento) e terminerà una volta esaurito il plafond previsto (importo lordo dell'affidamento) dal contratto sottoscritto e utilizzato a scalare secondo le modalità indicate nello stesso e negli eventuali allegati dello stesso.

## **ART. 4 - RISCHI DA INTERFERENZA NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Con riferimento all'eventuale sussistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione del servizio, in caso di affidamento, si precisa che, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non se ne riscontrano, pertanto, in conformità all'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008, non sarà necessario provvedere alla redazione del DUVRI e, conseguentemente, non saranno da considerarsi costi per la sicurezza.

## **ART. 5 - AFFIDAMENTO A TERZI E PREVALENTE ESECUZIONE**

E' vietato l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione di quanto relativo alla categoria preminente oggetto dell'affidamento.

Pertanto, sarà da considerarsi nullo qualsiasi accordo in tal senso.

## **ART. 6 - SUBAPPALTO**

Salvo in sede di presentazione dell'offerta, l'affidatario dichiara di non avere l'intenzione di subappaltare parti del servizio, nel qual caso il subappalto non sarà consentito, il subappalto sarà ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

In relazione a quanto in oggetto, si evidenzia in particolare quanto segue:

- l'appaltatore potrà affidare in subappalto parte dei servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante alle condizioni previste dall'indicato art. 119;
- l'indicazione delle parti del servizio che l'appaltatore intende subappaltare dovrà essere fornita in sede di presentazione dell'offerta;
- al subappaltatore sarà richiesta la qualificazione per le prestazioni da eseguire e l'insussistenza delle cause di esclusione (automatiche e non, così come previste dagli artt. 94, 95 e ss. Del D.Lgs. 36/2023);
- la responsabilità dell'appaltatore e del subappaltatore nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto, nonché per l'assolvimento degli obblighi retributivi e contributivi (fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 119) sarà solidale.

Eventuali accordi in deroga ai limiti normativi del subappalto saranno considerati nulli.

## **ART. 7 - MODIFICA DEL CONTRATTO**

Secondo il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui all'art. 9 del D.Lgs. 36/2023, se dovessero sopravvenire circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, senza alterarne la sostanza economica.

Se le indicate circostanze sopravvenute dovessero rendere la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per la stazione appaltante o per l'appaltatore, questi ha diritto a una riduzione proporzionale dell'importo dell'affidamento, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, il contratto d'appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento secondo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Le eventuali modifiche dovranno essere inserite nel contratto o in un eventuale addendum allo stesso e dovranno essere sottoscritte da entrambe le parti. Le modifiche non sottoscritte saranno considerate nulle.

Si stabilisce fin da ora che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 120, comma 9, D.Lgs. 36/2023).

Le modifiche non previamente autorizzate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove lo si reputi necessario, comporteranno la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente a carico dell'affidatario.

Il committente potrà introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 120 del Codice dei contratti pubblici, in particolare nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal committente o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio lo svolgimento del servizio, che possano determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire;
- nell'esclusivo interesse del committente, in caso di varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del servizio.

Inoltre, l'affidatario avrà l'obbligo di eseguire tutte le suddette variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri e che siano ritenute opportune dal committente.

## **ART. 8 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE**

Riguardo la possibilità di sospensione dell'esecuzione si richiama quanto disposto dall'art. 121 del D.Lgs.

36/2023.

La stazione appaltante potrà ordinare la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni qualora ricorrano circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscano in via temporanea che il servizio proceda utilmente. Nel caso dovrà essere compilato apposito verbale.

La sospensione potrà, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

La sospensione potrà essere disposta per il solo tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il R.U.P. dovrà disporre la ripresa dell'esecuzione ed indicare il nuovo termine contrattuale.

Qualora la sospensione o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore potrà chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si dovesse opporre, l'appaltatore avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo sarà dovuto all'appaltatore in tutti gli altri casi.

In caso di insorgenza, per cause imprevedibili o di forza maggiore, di circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del servizio, l'appaltatore proseguirà le parti eseguibili e si provvederà alla sospensione parziale in relazione a quanto non eseguibile, dandone atto in apposito verbale.

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare il servizio entro il nuovo termine fissato, potrà richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza. In ogni caso, la concessione della proroga non potrà pregiudicare i diritti spettanti all'appaltatore per eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga deciderà, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il Responsabile Unico del Progetto.

L'appaltatore non avrà diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora il servizio, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Il comma 10 dall'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 prevede le condizioni relative all'eventuale richiesta da parte dell'appaltatore del risarcimento di eventuali danni subiti.

#### **ART. 9 - RISOLUZIONE**

Come previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante potrà risolvere il contratto senza limiti di tempo, nel caso in cui si verificano una o più delle seguenti condizioni: modifica sostanziale del contratto che richieda una nuova procedura di appalto; modificazioni di cui all'art. 120, comma 2 e 3, D.Lgs. 36/2023; rilevazione della in capo all'appaltatore di una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1, D.Lgs. 36/2023; rilevazione del fatto che l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Inoltre, la stazione appaltante potrà risolvere il contratto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci o nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs. 36/2023.

Il contratto potrà inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

Qualora, l'esecuzione del servizio sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, la stazione appaltante dovrà assegnare un termine che, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il servizio dovrà essere eseguito. Scaduto il termine e redatto il processo verbale in contraddittorio, se l'inadempimento dovesse permanere, la stazione appaltante risolverà il contratto, con atto scritto comunicato, fermo restando il pagamento di eventuali penali. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative a quanto regolarmente eseguito.

#### **ART. 10 - RECESSO**

Riguardo la possibilità di recesso si richiama quanto disposto dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

Fermo restando quanto previsto dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, la stazione appaltante potrà recedere dal contratto in qualunque momento, purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso dovrà essere manifestato dalla stazione appaltante mediante formale comunicazione all'appaltatore con un preavviso non inferiore a venti giorni.  
Inoltre, ai sensi del D.L. 95/2012 (convertito dalla L. 135/2012), la stazione appaltante avrà diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, L. 488/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, L. 488/1999.

#### **ART. 11 - CESSIONE CONTRATTO**

Come previsto dal primo comma dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto sarà da considerarsi radicalmente nulla.

#### **ART. 12 - PROPRIETÀ E SICUREZZA DEI RISULTATI**

I documenti ed i materiali prodotti in relazione allo svolgimento del servizio saranno di proprietà del committente. L'affidatario potrà avvalersi di documenti e materiali risultato dell'esecuzione del servizio e di portarli ad eventualmente a conoscenza di altri soggetti e/o di divulgarli, solo previa richiesta scritta al committente (che potrà negare l'autorizzazione motivandola per iscritto) ed indicando comunque che detti prodotti sono frutto di un servizio svolto per conto del committente stesso.

#### **ART. 13 - PAGAMENTO**

Il pagamento avverrà in più tranches. Ogni tranche verrà liquidata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della rispettiva fattura elettronica, previo accertamento della regolare esecuzione, del rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali, della positiva verifica del Documento di Regolarità Contributiva e Previdenziale (DURC) e di ogni altro eventuale documento di legge necessario. In presenza di irregolarità nell'esecuzione, a prescindere dall'entità, il committente non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto, sarà restituita all'affidatario; quest'ultimo, sanate le irregolarità, dovrà rimetterla.  
Inoltre, l'affidatario ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i, dovrà assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e, a tal fine, dovrà dichiarare e comunicare il conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche e i dati delle persone delegate ad operare sullo stesso. Il mancato adempimento di tale obbligo comporterà l'immediata risoluzione del contratto. La suddetta dichiarazione dovrà essere inoltrata on-line (indirizzo di riferimento [https://comune-re.elixforms.it/rwe2/module\\_preview.jsp?MODULE\\_TAG=FINA\\_001](https://comune-re.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=FINA_001)), secondo le indicazioni di cui al "Manuale - Dichiarazione ex art. 3, comma 7, L. 136-2010".

Il committente non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

Le fatture elettroniche dovranno essere inviate secondo le modalità indicate ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e dovranno essere intestate a: Comune di Reggio nell'Emilia, Piazza Prampolini n. 1 - 42121 Reggio Emilia, C.F./P.Iva 00145920351, Codice Unico Ufficio IPA 7LR7HC.

Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente i seguenti riferimenti:

- Numero e data della Determinazione Dirigenziale di affidamento,
- Codice identificativo di Gara (CIG),
- Codice Unico di Progetto (CUP).

L'indicazione nella Fattura Elettronica del numero e della data della Determinazione Dirigenziale di Impegno di spesa, del Codice CIG e del Codice CUP è obbligatoria. Nel caso in cui uno dei suddetti dati non venga indicato, la Fattura Elettronica sarà considerata incompleta e verrà respinta al mittente che dovrà procedere a correggerla/integrarla e ad inviarla nuovamente.

Nella Fattura Elettronica andrà indicato nella Sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura/Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)". Nel caso l'affidatario non sia soggetto allo Split Payment sarà indispensabile, al momento dell'invio tramite il Sistema di Intermediazione (SDI) della Fattura Elettronica, allegare apposita dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante ove siano indicate le motivazioni normative a giustificazione dell'esigibilità immediata.

#### **ART. 14 - MODALITA' DI CALCOLO DEI COSTI E DETTAGLIO CALCOLO COSTI PER SINGOLA CASISTICA DI PRESTAZIONE**

Il costo orario degli effettivi servizi svolti sarà calcolato secondo quanto segue, fino alla concorrenza del totale dell'importo contrattuale e sarà riconosciuto sulla base del tempo di effettiva presenza sul luogo di esecuzione del servizio (esclusi i tempi di viaggio e i tempi per le attività connesse allo svolgimento del servizio svolte extra sede di esecuzione del servizio).

La modalità di calcolo del costo orario per ogni singola prestazione prenderà in considerazione le seguenti casistiche:

- servizi svolti in giorni feriali dalle ore 07:00 alle ore 21:00 dal lunedì al sabato compresi con l'utilizzo di un singolo operatore;
- servizi svolti in giorni feriali dalle ore 07:00 alle ore 21:00 dal lunedì al sabato compresi con l'utilizzo di un singolo operatore più un ulteriore secondo operatore;
- servizi svolti in giorni festivi e dal lunedì al sabato compresi dalle ore 21:00 alle ore 06:00 con l'utilizzo di un singolo operatore;
- servizi svolti in giorni festivi e dal lunedì al sabato compresi dalle ore 21:00 alle ore 06:00 con l'utilizzo di un singolo operatore più di un ulteriore secondo operatore.

	<b>Servizi svolti in giorni feriali dalle ore 07:00 alle ore 21:00 dal lunedì al sabato</b>		<b>Servizi svolti in giorni festivi e dal lunedì al sabato compresi dalle ore 21:00 alle ore 06:00</b>	
	<i>Servizi svolti con l'utilizzo di un singolo operatore (Rif. Costo complessivo singolo operatore per il numero di ore indicato)</i>	<i>Servizi svolti con l'utilizzo di un singolo operatore più un ulteriore secondo operatore (Rif. Costo complessivo singolo operatore + ulteriore operatore per il numero di ore indicato)</i>	<i>Servizi svolti con l'utilizzo di un singolo operatore (Rif. Costo complessivo singolo operatore per il numero di ore indicato)</i>	<i>Servizi svolti con l'utilizzo di un singolo operatore più un ulteriore secondo operatore (Rif. Costo complessivo singolo operatore + ulteriore operatore per il numero di ore indicato)</i>
se 1 ora	€ 60,00	€ 80,00	+ € 36,00	+ € 48,00
Se 1,5 ora	€ 90,00	€ 120,00	+ € 54,00	+ € 72,00
se 2 ore	€ 100,00	€ 136,00	+ € 60,00	+ € 80,00
Se 2,5 ore	€ 125,00	€ 170,00	+ € 75,00	+ € 100,00
se 3 ore	€ 150,00	€ 186,00	+ € 90,00	+ € 120,00
Se 3,5 ore	€ 175,00	€ 217,00	+ € 105,00	+ € 140,00
se 4 ore	€ 200,00	€ 235,00	+ € 120,00	+ € 160,00

Nel caso fossero concordate prestazioni di durata inferiore all'ora si procederà a effettuare compensazioni con i servizi successivi.

#### **ART. 15 - VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE DELL'AFFIDATARIO**

Nel corso di validità del contratto e per l'intera durata dello stesso, l'affidatario avrà l'obbligo di comunicare al committente qualsiasi variazione intervenga nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.). Il committente non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali ritardi dovuti a mancanza o ritardo nella presentazione della suddetta comunicazione.

#### **ART. 16 - PROTOCOLLI D'INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DELLE CONCESSIONI E DEGLI APPALTI PUBBLICI**

L'affidatario dichiara di essere a conoscenza di tutto quanto previsto dai Protocolli d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle concessioni e degli appalti pubblici, sottoscritto tra pubbliche amministrazioni, enti pubblici e/o concessionari di opere e servizi pubblici e Prefettura, che qui si intendono integralmente riportati, e di accettarne contenuto ed effetti.

#### **ART. 17 - PANTOUFLAGE**

L'affidatario dichiara di essere a conoscenza di quanto disposto all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (introdotto dalla L. 190/2012), ossia che *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”*

Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, si evidenzia che l'art. 21 del D.Lgs. 39/2013 precisa che *“[...] sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.”*.

#### **ART. 18 - WHISTLEBLOWING**

L'affidatario prende atto dell'attivazione, da parte del committente, della piattaforma informatica dedicata al “whistleblowing” (istituto introdotto nel nostro ordinamento giuridico dall'art.1, comma 51, L. 190/2012), espressione con la quale si fa riferimento al dipendente che segnala, con garanzia di riservatezza, agli organi legittimati ad intervenire, illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell'interesse pubblico, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Il percorso per accedere alla piattaforma attivata dal committente, messo a disposizione anche dei dipendenti delle imprese fornitrici: <https://www.comune.re.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/whistleblowing> .

Il committente si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti.

#### **ART. 19 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA E SICUREZZA DEI DATI PERSONALI**

- L'affidatario avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto di servizio e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del committente.
- L'obbligo di cui al precedente punto sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
- Gli obblighi di cui ai punti precedenti non concerneranno i dati che saranno o diverranno di pubblico dominio.
- L'affidatario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponderà nei confronti del committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
- L'affidatario potrà utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'appalto, solo previa autorizzazione del committente.
- In caso di inosservanza degli obblighi descritti, il committente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando il fatto che l'affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
- L'affidatario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'affidatario stesso ad altre gare e appalti, previa comunicazione al committente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
- Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte del committente attinente le procedure adottate

dall'affidatario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti con il contratto.

- L'affidatario non potrà conservare copia di dati e programmi del committente, né alcuna documentazione inerente ad essi, dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli al committente stesso.

#### **ART. 20 - DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016**

Il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali divenuto pienamente efficace in tutti gli Stati dell'Unione Europea il 25/05/2018 impone ai Titolari del trattamento dei dati personali di nominare i Responsabili del trattamento dei dati personali.

L'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 prevede che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorra unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per il rispetto della normativa europea in materia di trattamento dei dati personali.

Il committente è Titolare del trattamento dei dati personali che detiene in ragione delle funzioni istituzionali svolte in esecuzione del presente contratto.

Poiché le attività previste dal contratto comportano in capo all'affidatario il trattamento di dati personali di cui è Titolare il committente, è necessario designare l'affidatario quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del suddetto art. 28 del Regolamento UE 679/2016 sino a scadenza del presente contratto e con le modalità di seguito descritte.

Le attività di cui all'art. 1 del presente contratto comportano il trattamento di dati personali di soggetti terzi. Tali dati, di natura comune e particolare, i cui interessati sono cittadini italiani e stranieri (e loro eventuali familiari) che vengano coinvolti a qualsiasi titolo nel Progetto, sono trattati dal committente con finalità necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali sopra richiamate ed in modo particolare per adempiere al piano delle attività relative al Progetto "Quartieri collaborativi. Verso la giustizia sociale e la cittadinanza digitale" (CUP J89I23001050002).

L'affidatario, in qualità di Responsabile del trattamento, è tenuto a trattare i dati personali sopra indicati, cui ha accesso nelle attività previste per l'esecuzione del contratto, nel rispetto dei principi e nell'adempimento di tutti gli obblighi imposti ai Responsabili del trattamento dal Regolamento UE 679/2016, così come previsto dall'art. 28 del Regolamento stesso.

Il Titolare è tenuto a fornire al Responsabile del trattamento le istruzioni per il trattamento dei dati alle quali il Responsabile stesso deve attenersi.

Pertanto si specifica che, nello svolgimento delle attività correlate al contratto, il Responsabile deve attenersi alla rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di seguito elencate:

- D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- D.Lgs. 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016";
- eventuali Linee Guida e provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali ed eventuali normative successive in materia.

Il trattamento dei dati personali e particolari (ai sensi degli artt. 5, 9 e 10 del Regolamento UE 679/2016), nell'ambito dell'attività svolta dal Responsabile per conto del Titolare, avviene solo nella misura in cui risulti essere indispensabile in relazione agli adempimenti connessi alle prestazioni da cui il Responsabile è onerato, come descritto nel presente contratto ed esclusivamente in funzione della realizzazione degli stessi.

I dati cui il Responsabile può accedere sono solo quelli la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l'esercizio delle funzioni e per l'esecuzione degli obblighi connessi al contratto in essere.

Nell'adempimento del ruolo di Responsabile, al fine di garantire un trattamento lecito, corretto e sicuro di tali dati nell'ambito della summenzionata finalità, il Responsabile deve pertanto:

- trattare i dati attenendosi alle indicazioni indicate;
- individuare e nominare per iscritto le persone incaricate del trattamento dei dati e prevedere nell'atto di nomina l'impegno degli incaricati alla riservatezza;
- conservare le relative nomine (a tal fine il Titolare può richiedere in ogni momento al Responsabile l'esibizione di tali nomine per verificarne la correttezza e la conformità alle norme sopra richiamate);
- fornire agli incaricati le istruzioni necessarie per un trattamento conforme al presente contratto e alle norme di legge;
- provvedere all'adeguata formazione degli incaricati sugli obblighi imposti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresi i profili di sicurezza;

- in caso di raccolta dei dati per conto del Titolare, il Responsabile deve fornire agli interessati l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679; la formulazione ed il formato dell'informazione deve essere concordata con il Titolare del trattamento prima della raccolta dei dati;
- adottare ogni idonea misura atta a garantire in modo permanente una circolazione dei dati minimizzata e quindi destinata esclusivamente a coloro che, in virtù delle mansioni che vengono loro affidate dal Responsabile, ne abbiano necessità per lo svolgimento delle stesse;
- trattare i dati esclusivamente per le finalità sopra indicate e utilizzarli in termini compatibili con queste ultime;
- assicurare che il trattamento dei dati non sia eccedente rispetto alle finalità per la quale sono raccolti e successivamente trattati;
- comunicare al Titolare tempestivamente ogni richiesta dell'interessato ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 in ordine all'accesso ai dati e a tutti i diritti di aggiornamento, rettificazione, cancellazione, opposizione al trattamento dati e/o portabilità, fornendo ai soggetti incaricati le informazioni necessarie all'esercizio di tali diritti;
- assistere il Titolare del trattamento nell'espletamento dei propri obblighi di dar seguito alle domande di esercizio dei diritti delle persone interessate;
- nel rispetto del principio di accountability, adottare e rispettare le misure tecniche ed organizzative adeguate rispetto ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati connessi alla tipologia e alle modalità dei trattamenti e curandone l'applicazione da parte di tutti gli incaricati, al fine di evitare, in particolare, rischi di distribuzione, perdita, accesso non autorizzato, trattamento non consentito;
- adottare idonei sistemi di autenticazione e autorizzazione per gli incaricati, in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso ai dati e di trattamento degli stessi;
- adottare e rispettare procedure per la verifica periodica della qualità e della coerenza delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati;
- assistere il Titolare, ove richiesto, nella realizzazione di analisi d'impatto relative alla protezione dei dati o nella consultazione preventiva dell'Autorità di controllo;
- informare il Titolare prima del trattamento, qualora il Responsabile sia tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale ed attenderne l'autorizzazione.

Il Responsabile del trattamento non ricorre ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento. Pertanto, qualora in qualità di Responsabile vi sia l'intenzione di avvalersi di un altro Responsabile del trattamento (Sub Responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, il Responsabile è tenuto a richiedere l'autorizzazione al Titolare. Il Responsabile non ha facoltà di autorizzare i Sub Responsabili a nominare ulteriori Sub Responsabili, se non a seguito di autorizzazione scritta del Titolare.

Nel caso vengano riscontrate violazioni dei dati ai sensi dell'art. 33 del Regolamento UE 679/2016, il Responsabile deve avvisare il Titolare appena venuto a conoscenza del fatto, corredando per iscritto l'avviso con ogni dettaglio utile a ricostruire l'accaduto e con proposte di azioni correttive, quanto a descrizione della tipologia di violazione e dei dati personali coinvolti, nonché descrizione delle misure adottate o proposte per porre rimedio alla violazione.

All'atto di cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del rapporto contrattuale in oggetto, il Responsabile a discrezione del Titolare è tenuto:

- a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento,
- oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, documentando per iscritto la distruzione,
- oppure a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento con contestuale distruzione di tutte le copie esistenti nei sistemi informatici del Responsabile del trattamento, documentando per iscritto la distruzione.

Il Responsabile mantiene indenne il Titolare per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che può derivare da pretese avanzate da terzi nei confronti del Titolare a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza dei trattamenti dati connessi all'esecuzione del contratto, che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile o di chiunque collabori con lui, qualora il Titolare dimostri che siano stati attuati in violazione delle istruzioni del Titolare stesso o in violazione di norme di legge.

La presente nomina di Responsabile del trattamento ha la medesima durata ed efficacia del presente contratto e pertanto cesserà automaticamente al momento del completo adempimento o del venir meno per qualsiasi causa dell'efficacia del contratto stesso.

Il Responsabile del trattamento, in sede di sottoscrizione contrattuale, si impegna ad adottare tutte le misure necessarie all'attuazione delle disposizioni prescritte.

#### **ART. 21 - ACCETTAZIONE ED EFFETTI DEL CONTRATTO**

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara sotto la propria responsabilità di:

- non trovarsi in alcuna condizione che costituisca causa di esclusione ai sensi degli artt. 94-98 del D.Lgs. 36/2023;
- di possedere i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali necessari per il regolare svolgimento delle attività oggetto del presente contratto di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16ter del D.Lgs. 165/2001 e all'art. 21 del D.Lgs. 39/2013;
- ritenere l'importo contrattuale congruo;
- non trovarsi in condizioni di generali incompatibilità tali da arrecare danno al committente o inficiare i principi di economicità, efficacia, tempestività, non discriminazione e parità di trattamento, correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa.

#### **ART. 22 - STIPULA, IMPOSTA DI BOLLO, REGISTRAZIONE ED EVENTUALI CONTROVERSIE**

La stipula del contratto avverrà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 del D.Lgs. 36/2023 e 92 del D.Lgs. 267/2000 ed a quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, in forma di sottoscrizione secondo le modalità previste dalla piattaforma di Consip S.p.A., entro 30 giorni dall'esecutività della Determinazione Dirigenziale di affidamento.

Il presente contratto è esente da obbligo di registrazione salvo che in caso d'uso, su richiesta di almeno una delle parti.

Con la sottoscrizione del contratto le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione dello stesso. In caso di mancato accordo sarà competente il Foro di Reggio Emilia.

#### **ART. 23 - VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE DELL'AFFIDATARIO**

Per l'intera durata del contratto, l'affidatario avrà l'obbligo di comunicare al committente qualsiasi variazione intervenga nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.). Il committente non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali ritardi (anche, in caso di affidamento, negli eventuali pagamenti) dovuti a mancanza o ritardo nella presentazione della suddetta comunicazione.

#### **ART. 24 - RINVII NORMATIVI**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

#### **ART. 25 - CONTROVERSIE**

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie relative all'interpretazione del presente contratto che dovessero insorgere nel corso di validità dello stesso. Tutte quelle non definibili in via transattiva, saranno deferite al giudice ordinario. Foro competente sarà il Tribunale di Reggio Emilia. Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto si applicheranno le disposizioni di legge in materia.

#### **ART. 26 - ACCETTAZIONE ED EFFETTI DEL CONTRATTO**

- L'affidatario, accettando il presente contratto, dichiara sotto la propria responsabilità di:
- non trovarsi in alcuna condizione che costituisce motivo di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- in particolare, possedere i requisiti di idoneità professionale, le capacità economica e finanziaria, le capacità tecniche e professionali necessari per il regolare svolgimento delle attività oggetto di conferimento;

- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16ter del D.Lgs. 165/2001 e all'art. 21 del D.Lgs. 39/2013;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità elencate all'art. 116 del D.Lgs. 36/2023;
- ritenere l'importo contrattuale congruo;
- non trovarsi in condizioni di generali incompatibilità tali da arrecare danno al committente o inficiare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa.

**ART. 27 - CONSENSO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE PARTI**

Con la sottoscrizione, le parti prestano reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto

Il committente

L'affidatario